



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.
Procedura Sanzionatoria.

Note della Prefettura di Torino per chiarimenti in ordine alla contestazione di violazioni al C.d.S. e utilizzo dell'applicativo S.I.Ve.S.

La locale Prefettura di Torino ⁽¹⁾, ha fornito alcune indicazioni interpretative e procedurali sull'applicazione delle norme del C.d.S., nonché sul corretto utilizzo dell'applicativo S.I.Ve.S.

Si riportano, di seguito, i contenuti rilevanti per le attività di vigilanza e controllo degli operatori della Polizia Municipale.

1. Come già chiarito dal Ministero dell'Interno nella Circolare Prot. n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013 ⁽²⁾, nei casi di circolazione in violazione dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 193, comma 2, C.d.S., il pagamento in misura ridotta è sempre ammesso. Tale pagamento, tuttavia, ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, la sanzione pagata non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria, il veicolo sarà oggetto di confisca amministrativa e la somma versata sarà trattenuta a titolo di acconto, mentre il restante ammontare potrà essere recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva.

Proprio su questo punto la Prefettura ha ulteriormente precisato quanto segue:

“... il veicolo sottoposto a sequestro al fine della confisca non potrà essere dissequestrato se non dietro il pagamento nei sessanta giorni dalla notifica della sanzione pecuniaria e dell'attivazione, nello stesso termine, della copertura assicurativa, almeno per sei mesi. In presenza di ambedue le condizioni, si ribadisce nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale, l'Organo Accertatore potrà disporre il dissequestro, notiziando questa Prefettura.”

2. Quando, in conseguenza della contestazione di una violazione all'art. 193 C.d.S., venga concesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 202 *bis*, il veicolo dovrà rimanere in stato di sequestro fino al pagamento dell'ultima rata a cui deve accompagnarsi l'attivazione della copertura assicurativa per almeno sei mesi.

(1) – Note del 25/07/2014, 19/08/2014, 1/09/2014 e 17/09/2014.

(2) - Vds. Circolare del Corpo n. 89/13

3. Per i casi in cui, in seguito all'accoglimento di un ricorso presentato dall'interessato avverso un provvedimento di sequestro o confisca, venga disposto, con sentenza, il dissequestro del veicolo, la Prefettura ha chiarito che l'organo accertatore **deve provvedere** al dissequestro del veicolo sia in seguito alla trasmissione della sentenza da parte della Prefettura, sia in presenza della mera esibizione da parte dell'interessato della sentenza medesima. In tali casi, **non deve essere richiesto alla Prefettura alcun provvedimento di dissequestro**, mentre sarà onere degli organi procedenti comunicare alla Prefettura l'avvenuto dissequestro.
4. Quando all'accertamento di una violazione alle norme del C.d.S. consegua l'applicazione, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, l'art. 218, comma 2, C.d.S., consente al conducente la possibilità di richiedere ed ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Al fine di una corretta informazione all'utenza, la Prefettura richiede espressamente agli organi accertatori di provvedere ad indicare con chiarezza sui verbali di accertamento della violazione i termini e le modalità di presentazione dell'istanza al fine di poter usufruire del permesso di guida giornaliero, specificandone la **natura perentoria** nonché **i casi in cui è consentito il rilascio del suddetto permesso**.
Nelle more dell'adeguamento degli stampati dei modelli CS2 con l'inserimento delle informazioni richieste dalla Prefettura, **si dispone che** in tutti i casi in cui sia accertata una violazione al Codice della Strada che comporti l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, **insieme al verbale venga consegnata al trasgressore una copia del nuovo mod. CS2 quater/14** appositamente predisposto, dando espressamente atto sul verbale della suddetta consegna. Si riporta di seguito, a titolo di esempio, la frase da trascrivere sul mod. CS2: *“Si dà atto che sono state consegnate al trasgressore le informazioni per richiedere il permesso di guida ai sensi dell'art. 218, comma 2 C.d.S.”*

Per quanto riguarda le nuove procedure in materia di fermi e sequestri conseguenti all'entrata in vigore delle convezioni con i custodi-acquirenti, nonché l'utilizzo dell'applicativo S.I.Ve.S., la Prefettura ha sollecitato gli organi accertatori a prestare la massima attenzione nella compilazione dei verbali e nel corretto caricamento dei dati sul nuovo applicativo, in particolare ha precisato quanto segue.

5. E' necessario provvedere ad una rapida, sollecita e completa elaborazione della scheda veicolo, sia nei casi in cui il veicolo venga affidato al custode-acquirente, sia nei casi in cui venga affidato al proprietario.
6. Quando il veicolo viene affidato in custodia al proprietario, la documentazione relativa al sequestro del veicolo **dovrà essere trasmessa alla Prefettura solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica dei verbali**.
Al fine di dare adempimento alle richieste della Prefettura, ad integrazione e parziale rettifica delle disposizioni impartite con le circolari del Corpo nn. 21/12, 29/14 e 83/14, si dispone quanto segue:

A) VEICOLO AFFIDATO AL CUSTODE ACQUIRENTE

Si confermano le disposizioni impartite con la circolare del Corpo n. 29/14, paragrafo n. 7, pag. 5 e ss. *“Speciale procedura per la notifica degli atti al proprietario”*.

Nei casi di affidamento del veicolo al custode acquirente non si deve trasmettere alcuna documentazione in Prefettura, ma sarà sufficiente procedere all'inserimento dei dati sull'applicativo S.I.Ve.S. Sarà la Prefettura stessa ad avviare, in automatico, il provvedimento di alienazione dei veicoli decorsi i 10 giorni previsti senza che il proprietario abbia assunto la custodia. Tuttavia, se nel termine di 10 giorni, l'interessato provvederà ad assumere la custodia del veicolo, ovviamente, per la trasmissione degli atti in Prefettura si dovrà fare riferimento alla procedura indicata nel successivo punto B).

B) VEICOLO AFFIDATO AL PROPRIETARIO/CONDUCENTE

Nei casi in cui il veicolo venga affidato al conducente diverso dal proprietario, sarà necessario notificare gli atti al proprietario del veicolo, in tal caso, la procedura di trasmissione degli atti all'ufficio notifiche adesso dovrà essere interamente seguita dagli uffici di sezione degli agenti operanti, in particolare, il Reparto di appartenenza degli agenti operanti dovrà trasmettere all'Ufficio Notifiche il verbale informatizzato di accertamento della violazione (cd. velina) ed il verbale di sequestro/fermo amministrativo del veicolo unitamente alla "Richiesta notifica atti", (nuovo allegato al mod. CS 30/14). In tal caso, non essendo il veicolo affidato al custode acquirente, non possono sussistere ragioni per procedere alla notifica degli atti con urgenza, quindi si dovrà spuntare l'opzione "con PROCEDURA ORDINARIA" appositamente inserita nel nuovo allegato al mod. CS 30/14 (salvi casi necessitati, non previamente codificabili).

Decorsi 60 giorni dalla data di notifica dei verbali, il Reparto di appartenenza degli agenti operanti dovrà altresì provvedere all'invio degli atti in Prefettura per l'adozione del provvedimento di confisca del veicolo. La documentazione richiesta (verbale di accertamento della violazione, verbale di sequestro e relata di avvenuta notifica) dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica.

Per i casi di sequestro in conseguenza dell'accertamento della violazione di cui all'art. 193 C.d.S. e quando nei 60 giorni previsti non è stato formalizzato il dissequestro del veicolo, questa nuova modalità di trasmissione degli atti dopo 60 giorni, ovviamente, sostituisce e revoca la precedente in base alla quale, gli atti venivano trasmessi alla Prefettura decorsi 90 giorni dalla data della violazione ⁽³⁾.

Atteso che tutte le informazioni inerenti i provvedimenti di fermo/sequestro sono adesso disponibili sull'applicativo S.I.Ve.S, in deroga alla disposizioni impartite con la circolare del Corpo n. 21/12, si dispone che **non si proceda più all'invio di copie di atti ad altri uffici del Corpo** (Nucleo Sequestri e Rimozioni, Ufficio Verbali, ecc.); gli atti originali saranno disponibili esclusivamente presso gli archivi del Reparto di appartenenza degli agenti operanti, ove la pratica sarà seguita dall'origine e fino al termine della procedura. Se per qualsiasi evenienza, adeguatamente motivata, si rendesse necessario trasmettere delle copie di atti ad altri Uffici del Corpo ovvero all'esterno, la trasmissione dovrà essere effettuata **esclusivamente in via telematica.**

7. In caso di dissequestro del veicolo gli organi accertatori devono provvedere con la massima sollecitudine a caricare i dati sull'applicativo S.I.Ve.S.
8. Quando, in seguito all'assunzione della custodia da parte dell'interessato, gli organi accertatori autorizzano il cambio di custodia del veicolo depositato presso il custode-acquirente, si richiede di **annotare immediatamente l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione anche sull'applicativo S.I.Ve.S., nel campo "note"**; in questo modo la Prefettura è informata immediatamente dell'avvenuta assunzione di custodia da parte dell'interessato ed è in grado di evitare l'attivazione delle procedure di alienazione dei veicoli. Se non fosse possibile accedere al campo "note" per introdurre l'annotazione richiesta, si dovrà trasmettere una copia dell'autorizzazione al cambio di custodia alla casella PEC della Prefettura ovvero, come indicato dalla Prefettura, anche "*via fax*". Sarà cura del custode acquirente comunicare all'organo accertatore l'avvenuto ovvero il mancato ritiro del veicolo. Tutti i dati relativi al cambio di custodia, all'avvenuto o al mancato ritiro del veicolo devono essere caricati **immediatamente** sulla scheda veicolo, anche nei casi in cui per lo stesso veicolo siano presenti diverse violazioni che comportano sia provvedimenti penali sia amministrativi, infatti, l'alienazione del veicolo adesso è possibile anche in pendenza del procedimento penale.

Inoltre, su questo punto, la Prefettura precisa che "*...il cambio di custodia...si perfeziona nel momento dell'effettivo ritiro del veicolo e previo il pagamento delle spese di traino e custodia maturate*"

(3) – Vds. circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo n. 36, pag. 21

9. Quando vengono contestate più violazioni deve essere creata una scheda veicolo per ciascuna delle violazioni accertate, ripetendo per le contestazioni successive alla prima lo stesso numero seguito da *bis, ter, quater, ecc.*
10. Per ovviare agli inconvenienti dovuti all'esaurimento della capienza dei depositi delle Ditte convenzionate, s'informa che il custode acquirente ha comunicato alla Prefettura l'utilizzo provvisorio di piazzali di altre depositerie. **Si fa riserva, al riguardo, di divulgare l'elenco di tali piazzali non appena l'UTG Prefettura ne darà notizia.**
11. Si richiede, altresì, agli organi accertatori di procedere alla consegna presso la depositaria che ha in custodia i veicoli dei documenti di circolazione dei veicoli confiscati eventualmente ancora giacenti presso i propri uffici.
12. Risulta che, in alcune ipotesi, l'intervento del custode-acquirente sia stato annullato dopo l'arrivo sul posto del carro per il trasporto del veicolo, in tali casi, la ditta sostiene un costo che non potrà essere coperto dalla convenzione con la Prefettura; pertanto, **si richiede agli organi accertatori di attivare l'intervento del custode-acquirente esclusivamente nei casi in cui sia già stata accuratamente verificata l'effettiva impossibilità dell'interessato ad assumere la custodia.**

Da ultimo, la Prefettura invita alla scrupolosa osservanza di quanto indicato nelle note e chiede di provvedere ad una corretta informazione dell'utenza sulle norme di legge e sulle corrette procedure previste. In tal senso, il personale operante **dovrà evitare nella maniera più assoluta di indirizzare il cittadino presso gli uffici della Prefettura medesima per improbabili soluzioni eccezionali a quanto già previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada.**

Si raccomanda ai Responsabili di Reparto la scrupolosa osservanza delle disposizioni oggetto della presente circolare.

I nuovi modelli

- CS 2 *quater*/14 "*Informazioni per richiedere il permesso di guida*";
 - Allegato al mod. CS30/14 "*Richiesta notifica atti*"
- sono disponibili alla voce: **Modulistica/Circolazione Stradale.**

DC/dc/RB
Addì, 17/11/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI